



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **279** del **2000** proposto da [REDACTED] e
[REDACTED] in [REDACTED], nella loro qualità di genitori
e legali rappresentanti del figlio minore [REDACTED],
rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Fedrizzi e Filippo Fedrizzi, e
presso gli stessi domiciliati in Trento, Via S. Francesco d'Assisi, n. 8;

C O N T R O

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Mauro Pedron e Alberto Pace,
con domicilio eletto in Trento, Via Romagnosi, 9;
- il **CONSIGLIO DELLA CLASSE 2^A DELL'ISTITUTO DI
ISTRUZIONE "MARTINO MARTINI"**- Istituto tecnico commerciale –
di Mezzolombardo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento di data 13.6.2000 del Consiglio di Classe 2^A D
dell'Istituto di Istruzione "Martino Martini" di Mezzolombardo – Istituto
tecnico commerciale, con il quale [REDACTED] veniva dichiarato

“non ammesso alla frequenza della classe successiva”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 27 ottobre 2000 - relatore il consigliere

Gianfranco Bronzetti - l’avv. Mario Fedrizzi per i ricorrenti e l’avv.

Alberto Pace per l’Amministrazione provinciale resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 10 luglio 2000 i signori [REDACTED]
[REDACTED] ed [REDACTED] in [REDACTED], quali genitori di [REDACTED]
[REDACTED] – studente della Classe II D dell’Istituto di Istruzione
“Martino Martini” (Istituto tecnico commerciale) di Mezzolombardo
durante l’anno scolastico 1999/2000 – impugnavano, chiedendone
l’annullamento, previa suspensiva, la decisione del Consiglio di
Classe del 13.6.2000 (risultato finale), con la quale il predetto alunno
è stato dichiarato “non promosso”.

A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto:

- 1) Violazione di legge (art. 193 D.Lgs. 16.4.94, n. 297);
- 2) Violazione di legge (art. 193 bis D.Lgs. 16.4.94, n. 297) ed
eccesso di potere per mancanza di motivazione e per
contraddittorietà con precedente giudizio;

- 3) Ulteriore profilo di eccesso di potere per carenza di motivazione;
- 4) Mancata applicazione dell'art. 2 O.M. n. 126 del 20.4.2000 (che richiama l'art. 2 dell'O.M. n. 128 del 14.5.99), nonché eccesso di potere per ulteriore difetto di motivazione e per disparità di trattamento;
- 5) Violazione dell'art. 4, c. 3, D.P.R. 24.6.98, n. 249 ed eccesso di potere per sviamento di potere.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione provinciale intimata, contestando la fondatezza dei motivi addotti a sostegno del ricorso, chiedendone pertanto il rigetto, in una con la formulata istanza cautelare.

Alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2000 la domanda incidentale di sospensione veniva riunita al merito.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2000 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso – volto all'annullamento del provvedimento descritto in epigrafe, ritenuto illegittimo per i riportati motivi – si profila infondato.

1.- Vanno, anzitutto, esaminate le censure di tipo formale, con le quali i ricorrenti contestano la validità della decisione del Consiglio della classe II D dell'I.T.C. di Mezzolombardo nell'anno scolastico 1999-2000 per la partecipazione allo stesso del Preside e dell'insegnante di religione (quale materia non curriculare) e per la mancata menzione del voto espresso dall'insegnante di lettere, pur presente alla riunione.

Dette censure non meritano accoglimento.

A) Per quanto concerne la partecipazione del Preside al Consiglio di classe, occorre rilevare che il disposto dell'art. 193, I comma, del D.lgs. 16.4.1994, n. 297 (e succ. modif.) – secondo cui “i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal Consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti ...” – va letto in correlazione con il dettato dell'art. 396, II comma, dello stesso decreto legislativo, il quale prevede espressamente fra i compiti istituzionali del personale direttivo (e quindi nella specie del Preside) quello di “presiedere” i Consigli di classe.

Ciò, in concreto, significa che in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe deve riunirsi non in composizione allargata (con la presenza cioè dei rappresentanti dei genitori e degli studenti), ma in forma ristretta, ossia con la presenza dei docenti, nonché del Preside in funzione coordinatrice e valutativa.

Viene pertanto a cadere l'assunto della difesa dei ricorrenti che vede nel citato art. 193 una norma “speciale” rispetto a quella “generale” di cui all'art. 396: si tratta, per contro, di due norme di pari valenza, poste fra loro in stretta connessione e dalle quali discende, in particolare, la legittima partecipazione del Capo d'Istituto ai Consigli di classe anche per lo scrutinio finale.

B) In ordine poi alla presenza dell'insegnante di religione al Consiglio di classe, è sufficiente il richiamo all'art. 309, III comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo cui “i docenti incaricati

dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica".

Ora, poiché nella fattispecie non si contesta il fatto che lo studente [REDACTED] abbia inteso seguire l'insegnamento della religione cattolica, ne consegue che l'insegnante della suddetta materia rientrava a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti.

C) Per quanto, infine, attiene alla mancata menzione del voto dell'insegnante di lettere, non v'è dubbio che si è trattato di un mero errore materiale, essendo verbalizzata la presenza allo scrutinio della docente, la quale quindi deve aver espresso il proprio voto.

D'altra parte, come correttamente osservato dalla difesa dell'Amministrazione provinciale, la questione appare irrilevante ai fini dell'esito del giudizio: infatti – a prescindere dalla dichiarazione rilasciata da detta insegnante in data 18.7.2000, nella quale la stessa afferma di aver "votato a favore della bocciatura"–, emerge in modo inconfutabile che il voto di non ammissione alla classe successiva è stato espresso da 6 docenti e dal Presidente (Capo d'Istituto), mentre quello di ammissione è stato reso da 4 docenti (si veda il verbale n. 6 del 13.6.2000), per cui il risultato del giudizio (negativo) non muterebbe neppure in ipotesi di voto favorevole da parte dell'insegnante di lettere.

2.- Passando alle censure sostanziali dedotte dai ricorrenti, occorre premettere che questo Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare – seguendo l'insegnamento giurisprudenziale dominante in materia – come la valutazione del Consiglio di classe in ordine al profitto conseguito da un alunno costituisca l'espressione di un giudizio tecnico-didattico sindacabile dal giudice di legittimità soltanto per vizi logico-giuridici, che ne evidenzino la contraddittorietà o l'incongruenza rispetto alla obiettiva situazione di fatto o a precedenti valutazioni sull'andamento dell'alunno medesimo (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 376 del 1998 e n. 394 del 1999).

Orbene, ritiene il Collegio che nella fattispecie non sussista alcuno dei predetti vizi, ma al contrario vi sia una linearità valutativa nei confronti dell'alunno [REDACTED] da parte del Consiglio di classe.

Invero, già nel I quadrimestre si evidenziano a carico dello studente numerose ed anche gravi insufficienze (come in tedesco, inglese, scienza della materia e laboratorio, scienza della natura): situazione questa che si ritrova anche nel II quadrimestre, in cui l'interessato, pur presentando qualche miglioramento (dove c'era l'insufficienza lieve), ha mantenuto la negatività nelle materie sopra indicate, aggiungendo anche quella (pure grave) in "diritto ed economia".

Alla stregua di tale andamento scolastico, risulta del tutto logico e coerente il giudizio finale di non promozione adottato dal Consiglio di classe in considerazione delle costanti insufficienze in materie certamente significative per il tipo di scuola, rimaste sostanzialmente

inalterate anche a seguito degli interventi didattico-educativi integrativi (corsi di recupero) attivati.

E' ben vero che detti "corsi" avrebbero potuto essere organizzati con maggior compiutezza e tempestività per la concreta realizzazione delle finalità prospettate nella nota del Preside del 24.3.2000; ma è altrettanto vero che dalla frequenza degli stessi [REDACTED] ha conseguito modesti risultati, come traspare dalle relazioni in atti.

Del resto, nel verbale del 13.6.2000 viene data una puntuale ed articolata motivazione – assunta nel rispetto del dettato normativo e partitamente degli artt. 193, 193 bis e 193 ter del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 (articoli questi ultimi due abrogati dal D.P.R. 8.3.1999, n. 275 con effetto dall'1.9.2000)- in ordine alle carenze presentate dall'allievo [REDACTED] nelle segnate materie, precisando che "da un'analisi della frequenza, del profitto e del comportamento, è emerso un quadro che non è stato ritenuto soddisfacente. In particolare, si sono riscontrate carenze in cinque materie e cioè: tedesco (cinque) e inglese (cinque) in cui sono emerse lacune di base non recuperate, anche per lo scarso impegno dell'interessato; diritto (tre), scienza della natura (quattro) e scienza della materia (quattro) in cui sono emerse carenze nelle nozioni fondamentali e negli aggiornamenti, dovute a scarse attitudini specifiche, ma soprattutto alla totale disapplicazione dello studente".

Tali argomentazioni lasciano sostanzialmente intendere da un lato che l'alunno, per le sensibili carenze in materie qualificanti per un Istituto tecnico, non avrebbe avuto la possibilità di frequentare con

profitto la classe successiva; dall'altro che la valutazione, ancorché specificamente riferita a singole discipline, è avvenuta secondo quel criterio di globalità posto a base della riforma in materia di istruzione introdotta dal menzionato decreto legislativo n. 297 del 1994, con richiamo anche alle Ordinanze ministeriali applicative.

Ed è appena il caso di aggiungere che il suddetto giudizio di non promozione, in quanto espressione del negativo andamento scolastico dell'allievo, esclude ogni adombrata ipotesi punitiva, che comunque sarebbe sfornita di oggettivi riscontri.

3.- Per le esposte considerazioni, resta confermata la legittimità del provvedimento impugnato ed il ricorso va quindi respinto.

Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q . M .

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **279/2000**, lo **rigetta**.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2000, con l'intervento dei Magistrati:

dott. Filippo Marzano

Presidente

dott. Luigi Antonini

Consigliere

dott. Gianfranco Bronzetti

Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il
giorno 21 dicembre 2000.

Il Segretario Generale

Dott. Fiorenzo Tomaselli